

Le disposizioni sulla regolarizzazione

La possibilità di regolarizzazione riguarda rapporti di lavoro subordinato irregolari di cui siano parte

- a) un datore di lavoro italiano o cittadino UE o cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) un lavoratore straniero presente nel territorio nazionale "in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente". "In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici".

Il rapporto, per essere regolarizzabile, deve aver avuto inizio almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

La dichiarazione deve essere presentata tra il 15/9/2012 e il 15/10/2012, con le modalità che verranno fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro del lavoro, Ministro per la cooperazione e Ministero dell'economia, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, salvo che in caso di lavoro domestico (colf e badanti), per il quale e' ammesso anche il lavoro a tempo parziale non inferiore a venti ore settimanali.

E' esclusa la regolarizzazione nei casi in cui il datore sia stato condannato negli ultimi cinque anni, anche a seguito di patteggiamento, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art. 603-bis c.p.), o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno.

La regolarizzazione e' esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore a una certa soglia minima (che sarà definita col decreto del Ministro dell'interno) o non abbia proceduto, in passato, alla regolare assunzione del lavoratore straniero (anche diverso da quello attualmente impiegato) a seguito delle procedure di ingresso nell'ambito della programmazione dei flussi o di altra procedura di emersione dal lavoro illegale. E' fatto salvo il caso in cui tale mancata assunzione sia stata dovuta a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

Sul fronte dei lavoratori, la regolarizzazione non e' ammessa per

- a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;
- b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;
- c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
- d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell'Area Schengen. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne

anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. (notate come tali condanne siano state spostate tra gli elementi di cui tener conto nell'ambito di una valutazione complessiva della pericolosità dello straniero, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha censurato la loro inclusione tra le cause automaticamente preclusive della scorsa regolarizzazione).

Il datore di lavoro e' tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo *una tantum* di 1.000 euro. E' tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva (si intende includere - se capisco bene - il periodo che separa la presentazione della dichiarazione dalla stipula del contratto di soggiorno a conclusione della procedura).

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno). La sospensione cessa dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione (15/10/2012) per tutti coloro che non siano coinvolti dalle dichiarazioni effettivamente presentate. Per datori di lavoro e lavoratori coinvolti, invece, cessa in caso di esito negativo del procedimento di regolarizzazione; fino a quel momento, il lavoratore straniero non può essere espulso, a meno che si applichi, per lui, una delle cause di esclusione dalla regolarizzazione.

Nei casi in cui l'esito negativo del procedimento dipenda da motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro, si procede ugualmente all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico.

In mancanza di motivi ostativi, lo Sportello Unico convoca datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. La successiva comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o, in caso di lavoro domestico, all'INPS causa l'estinzione di reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, per il datore di lavoro; l'estinzione di reati e illeciti in materia di soggiorno illegale si ha invece, per il lavoratore, con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Notate come si arrivi a questa conclusione solo dopo aver inserito una virgola (dimenticata dal Legislatore delegato) nel bel mezzo del comma 11 (dopo le parole "di cui al comma 9"). La virgola e' rilevante perché separa - come e' giusto - i destini giudiziari del datore di lavoro e del lavoratore una volta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno. In altri termini: superato l'adempimento comune (sottoscrizione del contratto di soggiorno), l'estinzione dei reati del datore dipende dalla sola comunicazione di assunzione; quella dei reati del lavoratore, dalla sola richiesta del permesso. Senza che l'inerzia dell'uno possa danneggiare l'altro.

Osservo come nulla escluda, nell'articolo in esame, che la regolarizzazione riguardi un rapporto di lavoro irregolare stipulato con uno straniero regolarmente soggiornante: sia che si tratti di un soggiorno per motivi per i quali e' consentito lo svolgimento di attività lavorativa, sia che si tratti di motivi diversi da questi. In tutti i casi, il lavoratore dovrebbe poter ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Una diversa conclusione penalizzerebbe - poniamo - lo studente regolarmente soggiornante che lavori a tempo pieno (invece che nei limiti di tempo parziale imposti dalla normativa) rispetto allo straniero illegalmente soggiornante.

Dichiarazioni non corrispondenti al vero rendono nullo il contratto di soggiorno e causano la revoca del permesso di soggiorno. Si applicano sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di utilizzazione di documenti contraffatti.

I punti critici

Vedo tre principali difetti in queste disposizioni (assunto che il testo qui esaminato corrisponda esattamente a quello che verrà pubblicato).

Il primo difetto riguarda la condizione di presenza ininterrotta.

Non si capisce intanto cosa significhino, nella locuzione "*lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente*", le parole "*o precedentemente*". A meno di considerarla un'insulsa ripetizione della nozione già contenuta in *almeno dalla data del...*, la si dovrebbe interpretare come una condizione alternativa: si richiede che il lavoratore soggiorni ininterrottamente dal 3/12/2011 *oppure* che abbia soggiornato prima di quella data in Italia e che, uscito, vi sia rientrato in tempo per intraprendere il rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione. Che l'interpretazione corretta (ancorché bizzarra) possa essere questa sembra però negato dall'ultimo periodo del comma 1: *In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici*. Sarebbe del tutto illogico stabilire una condizione così restrittiva per la prima categoria di lavoratori, lasciando che invece il lavoratore che abbia soggiornato in Italia in un passato remoto possa dimostrarlo sulla base - poniamo - di testimonianze di privati. E' d'obbligo quindi concludere che si tratta di insulsa ripetizione e che la condizione è unica: *presenza ininterrotta almeno dalla data del 31 dicembre 2011*.

L'aver imposto una condizione di questo genere è segno di un'attività cerebrale eccezionale; o, quanto meno, assai sporadica. La prova di una presenza ininterrotta è, infatti, la classica prova diabolica, se non per lo straniero recluso o trattenuto in CIE o ricoverato in ospedale - tutte figure difficilmente impegnabili in rapporti di lavoro. Si finirà allora per allentare la condizione, reinterpretandola nel senso, più' blando, di "presenza in Italia da prima del 31/12/2011" (a prescindere, cioè, dal suo carattere ininterrotto).

Il secondo difetto riguarda i mezzi di prova. Il restringerli alla documentazione proveniente da organismi pubblici non tiene conto dell'esperienza fatta nel 1998: allora i mezzi di prova furono via via ampliati, per evitare il *flop* completo di quella regolarizzazione. Non tiene conto neanche dell'obbligo di denuncia dello straniero illegalmente soggiornante, che incombe sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio a causa del reato (perseguibile d'ufficio) di soggiorno illegale. In presenza di questo obbligo (regalo di quelle aquile della Lega: non so se ve le ricordiate), i contatti tra organismi pubblici e stranieri illegalmente soggiornanti sono ridotti ai pochi casi tutelati da disposizioni speciali, quali quelle che escludono l'obbligo di denuncia da parte dei sanitari. Per la maggior parte dei lavoratori stranieri potenzialmente coinvolgibili nella regolarizzazione, non ci sarà stato alcun contatto, durante il soggiorno in Italia, con strutture sanitarie, e non si troverà alcuna documentazione rilasciata da organismi pubblici *sul territorio*. Una parte di loro potrà esibire il timbro con data apposto sul passaporto ai controlli di frontiera (l'assenza di un timbro in uscita verrà poi probabilmente considerata "prova" di soggiorno ininterrotto). Resteranno però esclusi - tra gli altri - gli stranieri arrivati in Italia in elusione dei controlli di frontiera (una minoranza) e quelli (verosimilmente numerosi) che, presentatisi ai controlli, non abbiano ottenuto l'apposizione del timbro da parte di un poliziotto di frontiera sopraffatto dalla fatica o che abbiano fatto ingresso in Area Schengen attraverso una frontiera esterna diversa da quella italiana.

Il terzo difetto grave del provvedimento e' la mancata previsione di una clausola di salvaguardia simmetrica a quella prevista per il caso di esito negativo del procedimento non imputabile a colpa del datore di lavoro. E' giusto disporre - come fa il comma 10 - che siano archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro quando la regolarizzazione non va a buon fine per ragioni che prescindono dal comportamento e dalla volontà' dello stesso datore. Sarebbe stato altrettanto giusto stabilire che quando la colpa sia solo del datore di lavoro (ad esempio, per mancata presentazione allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno), il lavoratore straniero (la cui posizione illegale e' di fatto denunciata dalla dichiarazione di emersione presentata dal datore) possa ottenere un permesso per attesa occupazione, senza finire espulso e perseguito penalmente (in questo senso, per altro, si e' pronunciata spesso la Giustizia Amministrativa in procedimenti relativi all'ultima regolarizzazione).